

Statuto

Articolo 1 DENOMINAZIONE

E' costituita una libera associazione, ai sensi degli artt. 36 e segg. del C.C., denominata "forPlanet, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in breve denominata anche come "forPlanet - ONLUS".

L'Associazione è apartitica e apolitica, è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Articolo 2 SEDE

L'Associazione ha sede in Milano.

Articolo 3 SCOPO

L'Associazione che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività nel settore della tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente.

La progressiva distruzione di foreste, barriere coralline, mari, fiumi, laghi, ghiacciai, coste, savane e zone umide, mina seriamente l'attuale equilibrio ecologico del pianeta, come pure l'estinzione di specie animali e vegetali.

L'associazione forPlanet - ONLUS nasce con l'obiettivo di attuare progetti di conservazione ambientale e faunistica concreti ed efficaci per contrastare il continuo deterioramento degli ecosistemi naturali e per promuovere pratiche e prodotti che mirano ad uno sviluppo sostenibile della società umana nel rispetto dell'ambiente circostante.

Lo scopo principale dell'Associazione è dunque la salvaguardia e tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile, compresa l'acquisizione di luoghi ad alto interesse ecologico per garantirne la conservazione (con espressa esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui al D.Lgs. 22/1997).

*forPlanet - ONLUS persegue i propri scopi sia direttamente sia tramite erogazione dei fondi necessari alla realizzazione dei propri progetti ad enti no profit locali già esistenti o promossi da forPlanet - ONLUS stessa (**Partners Progetti forPlanet** quali definiti al successivo articolo 7)*

Articolo 4 ATTIVITA'

forPlanet- ONLUS attua il proprio scopo - diffusamente descritto al precedente articolo - mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- individua emergenze ambientali in aree vitali per la sopravvivenza di specie in pericolo o sull'orlo dell'estinzione*
- elabora progetti di conservazione ambientale e faunistica che solitamente prevedono l'acquisizione delle aree in oggetto direttamente o indirettamente per il tramite di enti no profit locali esistenti o da costituirsi;*
- organizza campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi da destinare a singoli progetti, si avvale anche di attività di fundraising per la raccolta dei fondi necessari per sostenere i progetti di conservazione ambientale identificati nei vari paesi del mondo;*
- attua i progetti e realizzando in tal modo interventi efficaci e rapidi.*

forPlanet - ONLUS promuove anche la diffusione di nuovi materiali ecologici e i principi del consumo sostenibile e ciò attraverso i principali canali mediatici (stampa, radio, internet e televisione).

Inoltre forPlanet stimola lo sviluppo del turismo sostenibile e responsabile nelle aree sotto la propria tutela e ciò affinché la conservazione dell'ambiente possa divenire anche fonte di sostentamento per le popolazioni indigene locali.

Infine promuove l'educazione ambientale delle popolazioni indigene locali coinvolgendole direttamente nei progetti di conservazione come parti attive e beneficiarie dello sviluppo sostenibile delle aree protette.

L'Associazione promuove il collegamento e la cooperazione con altri gruppi, progetti e associazioni operanti con le medesime finalità in ambito nazionale ed internazionale, in particolare con quelle già esistenti a livello italiano, europeo e internazionale.

In via accessoria, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 460/97, l'associazione si farà promotrice, unitamente ad altri enti e associazioni, sia privati che pubblici, di ogni iniziativa volta al raggiungimento dello scopo associativo, anche nel settore scientifico e di divulgazione ed informativa, anche attraverso l'edizione di una propria rivista, provvedendo a diffondere le attività intraprese.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra descritte, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

Articolo 5 DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 6 SOCI

Sono Soci di forPlanet - ONLUS le persone fisiche e gli enti che hanno partecipato alla costituzione e quelli che verranno ammessi successivamente dal Consiglio Direttivo a seguito di loro domanda.

Il Consiglio Direttivo può nominare Soci "benemeriti", i Soci che, a suo giudizio, onorano l'Associazione con la propria adesione

I Soci hanno tutti uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre al versamento della rispettiva quota associativa.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

La qualità di Socio si perde per recesso, per morte o per esclusione in caso di morosità, o di indegnità del Socio a causa di attività pregiudizievole all'associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

E' escluso qualsiasi rimborso ai Soci in caso di recesso.

Il recesso del Socio ha efficacia dall'inizio del primo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo ha preso atto della volontà di recesso.

L'esclusione per morosità viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione per indegnità viene deliberata dall'Assemblea dei Soci.

Entrambe verranno comunicate al Socio a mezzo raccomandata A.R..

In caso di comportamento che rechi pregiudizio all'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e potrà applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida e infine dovrà sottoporre a delibera dell'Assemblea l'esclusione del Socio per indegnità.

L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo ed ha effetto dal giorno in cui la comunicazione della relativa delibera è inviata all'escluso a mezzo lettera raccomandata A.R..

La qualità di Socio non è trasmissibile.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad approvare ed osservare Statuto ed eventuali regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 2 (due) mesi dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine previsto, si intende che essa sia stata rifiutata.

Articolo 7 SOSTENITORI

Le persone fisiche e giuridiche - pubbliche e private - che contribuiscono alle finalità di forPlanet - ONLUS con contributi di denaro, di beni o servizi - spontaneamente o in occasione delle campagne di raccolta fondi - diventano Sostenitori di forPlanet - ONLUS.

I Sostenitori non sono Soci.

I Sostenitori si suddividono in:

*- **People forPlanet:** le persone fisiche che sostengono forPlanet - ONLUS con contributi in denaro.*

*- **forPlanet Group:** sono le aziende che sostengono forPlanet - ONLUS con contributi in denaro.*

*- **Partners forPlanet:** sono aziende o professionisti che sostengono forPlanet attraverso la loro attività prestata gratuitamente o a prezzi contenuti.*

*- **Partners Progetti forPlanet:** sono gli enti no profit (associazioni - fondazioni Ong) con le quali forPlanet - ONLUS sviluppa i progetti di conservazione ambientale e faunistica e che - per il raggiungimento degli scopi associativi comuni - diventano parte della medesima ed unitaria struttura di forPlanet - ONLUS.*

*- **Celebrities forPlanet:** sono esponenti del mondo dello spettacolo, della comunicazione, dello sport ed imprenditoriale che sostengono gli scopi di forPlanet - ONLUS attraverso la propria immagine, partecipando gratuitamente ad eventi organizzati per raccolta fondi da destinare agli scopi di forPlanet - ONLUS, ovvero i giornalisti che contribuiscono gratuitamente alla diffusione degli scopi e delle attività dell'ente.*

*- **Science forPlanet:** sono esponenti del mondo scientifico (ricercatori, studiosi e docenti) che sostengono forPlanet - ONLUS con la propria consulenza tecnico-scientifica prestata gratuitamente, cui il Consiglio può rivolgersi collegialmente o singolarmente per acquisire pareri sui progetti di conservazione ambientale e faunistica che l'ente intende intraprendere, per ottenere segnalazioni su emergenze ambientali e proposte su persone ritenute idonee per collaborare nell'attuazione di dette attività.*

*- **Active Team forPlanet:** sono le persone fisiche che sostengono forPlanet - ONLUS prestando gratuitamente la propria opera nei rispettivi settori di competenza.*

Articolo 8 PATRIMONIO E BILANCI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1) dalle quote associative e dai contributi dei Soci,

2) da eventuali donazioni, eredità o lasciti,

3) da eventuali contributi, sussidi, anche statali, regionali e di Enti pubblici e privati, italiani ed esteri,

4) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione,

5) dai proventi di manifestazioni culturali, sportive e divulgative ed altre iniziative ed attività promosse dall'Associazione o di partecipazione ad esse,

6) da ogni altra entrata, sempre inerente al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Per ogni anno finanziario, che comincia con il primo gennaio e chiude il 31 (trentuno) dicembre, ed entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo presenterà il rendiconto economico e finanziario all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 9 ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci*
- 2) il Consiglio Direttivo*
- 3) il Collegio dei Revisori*
- 4) il Segretario Generale.*

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del mandato. Tuttavia il Consiglio potrà attribuire al Segretario Generale una indennità annuale.

Articolo 10 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci.

L'Assemblea dei Soci viene convocata almeno una volta l'anno, in via ordinaria, dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno finanziario e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo degli associati.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria deliberare in merito:

- 1) alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti,*
- 2) alla relazione annuale del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione,*
- 3) al rendiconto annuale consuntivo ed al bilancio previsionale,*
- 4) ai casi di esclusione per indegnità ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo,*
- 5) agli altri argomenti sottoposti dal Consiglio Direttivo.*

L'assemblea viene convocata in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero nei casi richiesti dalla legge, ovvero ancora quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli Associati.

Sono comunque di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- 1) le modificazioni dello statuto,*
- 2) l'adozione e modifica di eventuali regolamenti dell'associazione,*
- 3) lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione con la nomina del liquidatore,*
- 4) l'alienazione di beni immobili acquisiti nell'ambito di progetti di conservazione ambientale e faunistica.*

L'Assemblea dei Soci viene convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo, trasmesso mediante lettera raccomandata, fax o e-mail cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

Quando vi siano all'Ordine del Giorno modificazioni dello Statuto e di eventuale regolamento, l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto.

L'Assemblea ordinaria dei Soci è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea straordinaria dei Soci è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due terzi dei Soci e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci.

L'Assemblea si intende inoltre regolarmente costituita quando siano presenti tutti i Soci e tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, se nominato.

Tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice di soci presenti con diritto di voto, ad eccezione di quanto previsto per la delibera di scioglimento ed estinzione dell'Associazione, nonché per le modifiche statutarie e di regolamento per le quali è richiesta la maggioranza qualificata corrispondente al voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei Soci.

I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificarne gli scopi di cui all'art. 3) del presente Statuto.

Al fine di garantire l'effettività della partecipazione alla vita associativa, in caso di documentata impossibilità ad intervenire in Assemblea, il Socio può farsi rappresentare da altro Socio con delega scritta.

Ciascun Socio non può rappresentare più di un Socio.

Assume la Presidenza dell'Assemblea dei Soci il Presidente o, in mancanza, il Vice Presidente; in mancanza, viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti, funge da segretario dell'adunanza il Segretario Generale.

Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'assemblea.

Quando vi siano all'Ordine del Giorno modificazioni statutarie e/o di regolamento, lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione, il relativo verbale dovrà essere sottoposto a registrazione nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 del D.Lgs 460/1997, ovvero, quando se ne ravvisi l'opportunità, è facoltà del Presidente chiamare un notaio che redigerà il verbale dell'Assemblea.

Articolo 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Soci non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea dei Soci, previa determinazione del loro numero, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Il Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio prestano la loro attività gratuitamente; tuttavia spetta loro il diritto al rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio stesso.

L'intero Consiglio Direttivo decade quando viene meno, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria, finché l'Assemblea dei Soci convocata d'urgenza abbia ricostituito il Consiglio.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli che la legge e lo statuto riservano esclusivamente all'Assemblea; al Consiglio Direttivo spetta la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, la erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto e la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Generale che durano in carica per l'intero mandato del Consiglio.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed è titolare della firma sociale, con facoltà di nominare procuratori alle liti o ad negotia.

Il Presidente, o chi ne fa le veci, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Al Presidente spetta, inoltre, convocare e presiedere le Assemblee dei Soci e le adunanze del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, in mancanza o assenza, dal Vice Presidente o, per loro mandato, dal Segretario, mediante avviso scritto (raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax, telegramma o e-mail) contenente l'Ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza; nel caso il convocante ritenga vi sia l'urgenza, con telegramma o e-mail almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio si intende validamente costituito, anche se non convocato, quando siano presenti tutti i suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti; in caso di parità è determinante il voto di chi presiede l'adunanza. Il Segretario Generale redigerà il verbale delle adunanze che sarà sottoscritto unitamente al presidente della riunione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 12 SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell'Associazione, curandone gli aspetti finanziari ed amministrativi.

Il Segretario Generale può avvalersi anche dell'opera di consulenti esterni.

Il Segretario Generale, in particolare, accerta la regolarità della tenuta dei libri contabili dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio nonché della relazione finanziaria con le risultanze delle scritture contabili.

Accerta la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale; redige per ogni esercizio una relazione che viene allegata a quella del Consiglio.

Il Segretario Generale funge da segretario delle assemblee e delle adunanze del Consiglio.

Nello svolgimento della sua attività risponde al Consiglio Direttivo.

Articolo 13 COLLEGIO DEI REVISORI

L'Assemblea può nominare il Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non associati, e rimane in carica per tre anni e sono rieleggibili (non consecutivamente).

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il proprio Presidente tra i componenti del Collegio stesso.

Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza dei voti.

Almeno il Presidente ed uno dei membri supplenti del Collegio devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

I Revisori dei Conti partecipano, con diritto di parola ma senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo.

Al Collegio dei Revisori compete controllare la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione e presentare all'Assemblea dei Soci una propria relazione sul rendiconto annuale d'esercizio.

Articolo 14 SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra organizzazione, Onlus o a fini di utilità sociale, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, fatta salva ogni diversa destinazione imposta per legge.

Articolo 15 DISPOSIZIONI VARIE

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 460/97.